

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
terza sezione civile

LINEE GUIDA IN ORDINE ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE E  
DISPOSIZIONI PER LE VENDITE FORZATE NEL PERIODO 12.5.2020-31.7.2020  
ad integrazione delle *“Linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle  
udienze nel periodo 16 aprile - 30 giugno 2020”*, allegate al provvedimento del  
20.4.2020, adottato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 83, comma 6,  
del D.L. n. 18/2020, convertito con modd. nella legge n. 27/2020

Il Presidente di Sezione

Richiamato quanto disposto:

- dal decreto legge dell’8.3.2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”*;
- dal decreto legge del 17.3.2020, n. 18, recante *“Misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modd. nella legge del 24.4.2020 n. 27, e in particolare dai commi 1, 2, 3, lett. a), 8, 11 e 22 dell’art. 83;
- dal decreto legge del 30.4.2020, n. 28, che, all’art. 3, ha prorogato al 31.7.2020 il termine, già fissato al 30.6.2020, di efficacia delle misure adottate dai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, nonché termine oltre il quale disporre il rinvio delle udienze;
- dal DPCM dell’8.3.2020 che, per finalità di prevenzione, raccomanda di *“limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”*;
- dal provvedimento del Presidente del Tribunale f.f. del 20.3.2020, prot. n. 4300, contenente le disposizioni impartite ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020;
- dalla delibera adottata il 26.3.2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020, recante *“Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”*;
- dal provvedimento organizzativo DGSIA ex d.l. n. 18/2020 in data 20.3.2020 *“Collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali e i sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali”*.

Visto il provvedimento del 20.4.2020 adottato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, con il quale: a) sono state adottate le misure organizzative per lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (all. 1 del provvedimento, recante le *“Linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile - 30 giugno 2020”*); b) è stato stabilito che per la trattazione delle udienze civili mediante collegamento da remoto e in forma scritta, rispettivamente ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. f) e h), del d.l. n. 18/2020, siano osservate le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020, di cui all’allegato n. 2 allo stesso provvedimento, e che ulteriori disposizioni possano essere adottate con protocolli sezionali stipulati fra il

presidente della singola sezione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione delle peculiarità delle controversie trattate; c) sono state interamente confermate le disposizioni sull'accesso agli uffici del Tribunale e la regolamentazione dei servizi impartite con i decreti n. 3822 del 10.3.2020, n. 3945 dell'11.3.2020, n. 4039 del 13.3.2020, n. 4240 del 19.3.2020 e n. 5055 del 15.4.2020, facendo salva la possibilità di modificarne il contenuto in ragione di nuove prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Viste le "*Linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile - 30 giugno 2020*", con le quali, con specifico riferimento al periodo 12 maggio - 30 giugno 2020 (successivamente prorogato *ex lege* al 31.7.2020), è stato disposto che i presidenti di sezione: a) individuino criteri di priorità ulteriori – rispetto a quelli già individuati al par. I, lett. B), con riferimento ai soli procedimenti contenziosi – nella trattazione delle cause, in ragione delle specifiche caratteristiche delle controversie tabellarmente assegnate alla propria sezione, anche in base a quanto previsto nella lettera A) per l'individuazione del concetto di procedimento la cui trattazione risulti urgente; b) previa interlocuzione con i giudici e il Direttore amministrativo della sezione, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, stabiliscano il numero minimo e/o massimo dei procedimenti che ciascun giudice può trattare in ciascuna udienza, precisando che detto numero può essere progressivamente incrementato nel periodo.

Visto il proprio provvedimento del 21.4.2020, con il quale sono state impartite disposizioni per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo fino all'11.5.2020 secondo le prescrizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e alle citate "*Linee-guida*", con riserva di regolamentare le attività per il periodo 12 maggio - 30 giugno 2020 con un successivo provvedimento.

\* \* \*

Ritenuto di provvedere alla integrazione delle citate "*Linee-guida*", con riferimento al periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 e alla specificità delle competenze tabellarmente attribuite alla terza sezione civile, riservando ad un separato provvedimento adottato congiuntamente al Direttore amministrativo della sezione la regolamentazione delle altre attività;

che è stato sentito il Direttore amministrativo della sezione, dott. Flavia Urbani, la quale ha rappresentato che nel periodo presteranno quotidianamente servizio almeno sette unità di personale amministrativo, delle quali almeno quattro da adibire all'accettazione e comunicazione degli atti e provvedimenti relativi alle procedure da trattare in udienza o da rinviare;

che è stata condotta diretta interlocuzione con consiglieri delegati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, i cui suggerimenti, nei limiti consentiti dall'attuale capacità operativa della Cancelleria, sono stati recepiti, in particolare con riferimento al numero di procedure da trattare e alla problematica conseguente alla prassi, seguita dalla sezione, di richiedere il deposito del titolo esecutivo, del precetto e del verbale o dell'atto di pignoramento in originale cartaceo; che, in ogni caso, le indicazioni contenute nel presente provvedimento saranno modificate,

ampliando il numero delle procedure da trattare, qualora si accerti la presenza delle condizioni che lo consentano;  
che sono stati sentiti i giudici della sezione, in riunione “da remoto” tenuta il 29.4.2020.

\* \* \*

Ritenuto necessario garantire la continuità dell'attività giudiziaria, assicurando in modo pieno ed effettivo la tutela della salute degli operatori e degli utenti, rispetto alle occasioni da contagio da COVID-19 connesse alla circolazione e all'assembramento di persone nei locali del Tribunale e, in particolare, nelle cancellerie, nelle aule di udienza e nei relativi spazi di attesa;  
che, per quanto attiene alla Terza Sezione civile, i suddetti locali (eccetto due), per la limitatezza delle dimensioni e per la frequente insufficienza delle fonti di areazione diretta, sono attualmente assolutamente inadatti ad assicurare l'attuazione delle misure sanitarie di prevenzione raccomandate dal Ministero della Salute, specialmente di quelle attinenti alla distanza di sicurezza, in presenza del notevole flusso di persone determinato dall'ordinaria attività giurisdizionale ed amministrativa dell'Ufficio;  
che l'operatività di cancelleria nel periodo sarà ancora limitata dalla disposta turnazione delle presenze in ufficio, sia pure in misura meno consistente, dalla fruizione dei permessi ai sensi della legge n. 104/1992 e dall'impossibilità, per il personale destinato al cd. lavoro agile, di accedere da remoto ai registri della cognizione e dell'esecuzione;  
che il Direttore di cancelleria ha assicurato che sarà individuato, per ciascun giorno, il personale che sarà adibito all'accettazione e comunicazione dei provvedimenti del giudice e delle note delle parti, con indicazione dei magistrati delle cui procedure si occuperà ciascuno degli addetti;  
che – avendo riguardo alla specificità dei procedimenti trattati dalla Sezione e alla finalità di prevenzione generale e tutela della salute, da assicurare mediante la rigorosa limitazione degli accessi dell'utenza negli uffici e dei contatti tra persone fisiche, come disposta dai provvedimenti menzionati in premessa – sono esigue le tipologie di procedimenti che ricadono nelle ipotesi contemplate dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. n. 18/2020, già individuate nel citato provvedimento del 21.4.2020, ferma restando la possibilità per ciascun giudice di valutare caso per caso il grave pregiudizio che possa derivare alle parti dalla ritardata trattazione, ai fini della dichiarazione di urgenza;  
che di dette limitazioni deve tenersi conto anche per l'individuazione delle procedure alle quali attribuire carattere di priorità, ulteriori rispetto a quelle già individuate nelle Linee-guida predisposte dal Presidente del Tribunale;  
che – richiamando ed integrando quanto previsto al par. I, lett. B, delle citate *Linee-guida*, avendo riguardo alla specificità delle materie trattate dalla Sezione – si determinano, di seguito: a) il numero massimo di procedure, per le quali è fissata udienza nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, che ciascun giudice potrà trattare per ogni settimana (anziché per ciascuna udienza, per consentire al giudice di modulare in maniera più efficace la scelta delle procedure da trattare, tenendo conto della differenza, quantitativa e di tipologia, delle procedure e delle attività da svolgere che caratterizza le due udienze settimanali); b) i criteri di priorità nella

trattazione delle procedure di cognizione ed esecutive in base ai quali ciascun giudice individuerà le procedure da trattare nel corso del periodo; che, per limitare gli assembramenti e tutelare la salute, occorre altresì individuare le aule nelle quali potranno tenersi le udienze con la partecipazione fisica e i criteri con cui utilizzarle.

## DETERMINA

in 30 procedure complessive (esecutive e/o di cognizione) il numero massimo di procedure che ciascun giudice potrà trattare per settimana, estese a 45 per le sole settimane in cui sia stata fissata – come da provvedimenti già adottati dallo scrivente – un'*udienza straordinaria di prima comparizione per le procedure esecutive cd. seriali* e limitatamente ai giudici onorari titolari dei procedimenti.

## INDIVIDUA

i seguenti *criteri di priorità* nella trattazione delle procedure, in base ai quali ciascun giudice individuerà le procedure da trattare, per le quali è fissata udienza nel corso del periodo, ferma restando la possibilità di trattare anche procedure non aventi carattere di priorità qualora sia possibile procedervi nel rispetto del limite del numero massimo:

### A) Cause di cognizione ordinaria:

- cause indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), del DL n. 18/2020, comprese quelle la cui ritardata trattazione possa cagionare un grave pregiudizio alle parti;
- cause civili di cognizione ultratriennali o comunque di più risalente iscrizione a ruolo;
- cause in cui l'udienza è fissata per l'ammissione dei mezzi di prova e per la precisazione delle conclusioni;
- cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione;
- cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano state già istruite;

### B) Procedure esecutive:

- procedure indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), del DL n. 18/2020, comprese quelle la cui ritardata trattazione possa cagionare un grave pregiudizio alle parti;
- procedure ultratriennali o comunque di più risalente iscrizione a ruolo;
- procedure in cui il credito ha natura alimentare o di mantenimento o di lavoro;
- procedure in cui debba provvedersi in merito ad istanze di sospensione e/o cautelari, per le quali si ravvisi l'opportunità della trattazione immediata in considerazione della natura del credito per cui si procede e/o dei beni o crediti pignorati e/o della tipologia delle parti;
- procedure in cui il credito sia di valore rilevante, da apprezzare con riferimento alla natura del credito e delle parti;

### C) Si ritengono prioritarie anche:

- le procedure collegiali di reclamo ex art. 669-*terdecies* c.p.c.;

- le altre procedure, di cognizione ed esecutive, in cui il giudice ritenga sussistente il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione, quando il pregiudizio sia allegato e dimostrato dalla parte.

## DISPONE

che le udienze con la partecipazione fisica:

- si tengano esclusivamente *nelle aule nn. 28 e 149*, di maggiori dimensioni e perciò adatte ad assicurare il distanziamento tra le persone e ad evitare il transito di queste nei corridoi dove si trovano le stanze del personale di cancelleria e dei magistrati, con preferenza per l'aula n. 28, più adeguata;

- siano fissate, per ciascuna procedura da trattare, soltanto *alle ore 9.30, 10.15, 11.00, 11.45 e 12.30*, previa interlocuzione del giudice con l'ufficio del Direttore amministrativo della sezione per la verifica della disponibilità dell'aula e della fascia oraria e la conseguente "prenotazione", in modo da limitare quanto più possibile il contatto tra i soggetti interessati;

che l'ufficio del Direttore amministrativo predisponga un registro per la "prenotazione" delle aule di udienza.

## INVITA

*i Giudici della Sezione:*

- a non dare luogo ai ricevimenti con avvocati e ausiliari fino al termine del periodo, provvedendo soltanto su istanze depositate telematicamente nel fascicolo processuale;

- a dare attuazione a quanto disposto nelle citate *Linee-guida* (par. I, lett. C), disponendo il rinvio delle procedure che non potranno essere trattate utilizzando preferenzialmente le udienze che non siano già gravate da numerosi procedimenti e le udienze libere specificate nei provvedimenti organizzativi adottati dallo scrivente, già destinate alle prime comparizioni dei procedimenti per pignoramento presso terzi;

- nelle procedure da rinviare in cui l'efficacia temporale del provvedimento sospensivo o inibitorio già adottato con decreto *inaudita altera parte* sia limitata ad una data precedente l'udienza di rinvio (ad esempio: "differisce l'esecuzione fino al..."), a prorogare il differimento ad una data successiva all'udienza di rinvio ovvero fino alla decisione adottata con ordinanza;

- a tenere le udienze dei procedimenti come sopra individuati – occorrendo, previa dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a), ultimo periodo, del DL n. 18/2020 – di preferenza con le modalità previste dall'art. 7, lett. h), dell'art. 83 del DL n. 18/2020 ("*trattazione scritta*");

- a tenere le udienze con partecipazione fisica in aula soltanto nei casi in cui non sia possibile individuare un'altra modalità né rinviare la procedura a data successiva al 31.7.2020;

- nel caso di udienza con *trattazione scritta* ex lett. h):

- a osservare le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 9.4.2020 (allegato 2 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.4.2020), in particolare, assegnando

almeno sette giorni per il deposito delle note (e di ulteriori sette in caso di note sfalsate), fatte salve le situazioni di improrogabile urgenza;

- a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice e delle note di parte, secondo la turnazione settimanale predisposta dal Direttore amministrativo della sezione, *curando in particolare la tempestiva comunicazione dell'elenco dei procedimenti in cui è stato emesso il decreto di trattazione dell'udienza*;
- a verificare la tempestività della comunicazione del decreto alle parti e l'eventuale mancato deposito delle note;
- a utilizzare il modello di decreto condiviso;

- nel caso di udienza con *trattazione "da remoto"* ex lett. f):

- a osservare le indicazioni operative del menzionato protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 9.4.2020, emettendo il decreto preferibilmente almeno dieci giorni prima dell'udienza, fatte salve le situazioni di improrogabile urgenza;
- a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice, secondo la turnazione settimanale predisposta dal Direttore amministrativo della sezione, *curando in particolare la tempestiva comunicazione dell'elenco dei procedimenti in cui è stato emesso il decreto di trattazione dell'udienza*;
- a verificare la tempestiva comunicazione alle parti, prima, e il deposito del verbale telematico, poi, nonché il deposito del verbale telematico e del provvedimento riservato eventualmente assunto;
- a utilizzare il modello di decreto condiviso;

- nel caso di *udienza tenuta in tribunale*, con la partecipazione fisica del giudice, dei difensori e di altri soggetti:

- a seguire le prescrizioni contenute al par. I), lett. E), e al par. II) delle "*Linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile - 30 giugno 2020*" (allegato 1 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.4.2020);
- *ad accertare presso la Cancelleria (ufficio del Direttore amministrativo) la disponibilità di una delle due aule udienza quotidianamente utilizzabili nel periodo e l'orario in cui trattare il procedimento e curare la relativa "prenotazione"*;
- a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice e a verificare la sua comunicazione alle parti, secondo la turnazione settimanale predisposta dal Direttore amministrativo della sezione, *curando in particolare la tempestiva comunicazione dell'elenco dei procedimenti in cui è stato emesso il decreto di trattazione dell'udienza*;
- a comunicare alla cancelleria, *con almeno due giorni di anticipo*, i procedimenti che saranno trattati in aula, specificando il numero di ruolo;
- a non avvalersi della collaborazione di altri soggetti per la redazione del verbale di udienza (telematico o cartaceo);

- a non richiedere il deposito del titolo esecutivo, del precetto, del verbale o dell'atto di pignoramento in originale cartaceo e a verificare l'intervenuto deposito telematico delle copie conformi di detti atti e della relativa attestazione di conformità;
- a tenere conto che dal 12 maggio 2020 (compreso) non opera la sospensione dei "termini procedurali", decorrente dal 9 marzo 2020, prevista dall'art. 83, comma 2, del DL n. 18/2020, e dall'art. 36, comma 1, del DL n. 23/2020, e a prestare attenzione all'incidenza della sospensione sul compimento di attività che avrebbero dovuto essere svolte in quell'intervallo temporale o successivamente alla scadenza del termine di sospensione e, ove necessario, a indicare il nuovo termine.

## RAPPRESENTA

*ai Giudici, agli Avvocati e agli Ausiliari:*

che la conclusione del periodo di sospensione dei termini processuali non determina il venir meno delle esigenze di tutela della salute pubblica e il mantenimento del distanziamento sociale e ciò con riferimento sia ad ogni attività che si svolga all'interno dell'ufficio giudiziario, sia alle attività di carattere processuale che si svolgono al suo esterno;

che di conseguenza le *attività che comportino movimento sul territorio e contatti con altre persone*, svolte principalmente dai consulenti tecnici d'ufficio e di parte e dagli altri ausiliari del giudice, possono essere svolte a condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dalle norme di carattere primario e secondario per tempo vigenti che regolamentano i comportamenti delle persone nel corso dell'emergenza epidemiologica in corso;

che, qualora non sia possibile svolgere quelle attività nel rispetto delle suddette prescrizioni e ciò comporti l'impossibilità di rispettare il termine eventualmente assegnato, l'ausiliario potrà chiedere al giudice la proroga del termine;

che – con specifico riferimento alle attività del direttore dei lavori e delle imprese, incaricati ex art. 612 c.p.c. – queste potranno proseguire nel rispetto delle prescrizioni normative per tempo vigenti, ove sia consentito; in caso contrario, dovranno essere sospese, previa messa in sicurezza laddove sia necessario al fine di scongiurare pericoli per persone e cose, con comunicazione al giudice.

## INVITA

*Avvocati, Consulenti tecnici e Ausiliari:*

- a osservare la previsione del comma 11 dell'art. 83 del DL n. 18/2020, riguardante il deposito in forma esclusivamente telematica degli atti processuali, compresi quelli di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 (atti introduttivi del giudizio) e l'assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 D.P.R. n. 115/2002, evitando in modo assoluto l'accesso alle cancellerie; il cancelliere provvederà all'iscrizione a ruolo soltanto in caso di istanza proveniente dall'ufficiale giudiziario (art. 159-ter disp. att. c.p.c.).

## INVITA

*Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Ausiliari e ogni altro utente* a rispettare, con rigore, le note misure sanitarie e, in generale, di prevenzione indicate la cui osservanza è prescritta nei provvedimenti di natura legislativa, in Decreti del Presidente del Consiglio del Ministro e Ministro della Salute.

## DISPONE

che l'*Istituto Vendite Giudiziarie e gli altri commissionari alla vendita*, con decorrenza dal 12 maggio 2020, riprendano le attività inerenti alla vendita dei beni pignorati, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica alle parti, agli eventuali offerenti, aggiudicatari e titolari di diritti di prelazione; nella comunicazione forniranno le indicazioni occorrenti per lo svolgimento di eventuali attività già assoggettate alla sospensione;

che l'*Istituto Vendite Giudiziarie* dal 12 maggio 2020 riprenda le operazioni di stima ed asporto dei beni pignorati, purché lo svolgimento di tali attività sia consentito dalle prescrizioni normative tempo per tempo vigenti e comunque nel rispetto delle modalità ivi previste; qualora non sia possibile procedere, l'IVG depositerà la relativa informativa al giudice dell'esecuzione nel fascicolo processuale e procederà non appena sarà possibile, previa verifica dello stato di ciascuna procedura (ad esempio, per accertare che l'esecuzione non sia stata sospesa o estinta o che non sia stata proposta istanza di conversione).

Si comunichi al Presidente del Tribunale, ai Magistrati della sezione, alla Cancelleria e all'Istituto Vendite Giudiziarie.

Roma, 4.5.2020

Il Presidente di Sezione  
Federico Salvati